

TRIBUNALE di RAVENNA
Sentenza N. 375/2016
N. 3351/2015 Fasc.
N. 1873/16 Cron.
N. Rep.
N. Grat. Patr.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

C.U.I.R.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3351/2015** promossa da:

BIOS BEAUTY SRL (C.F. 02979521206), con il patrocinio dell'avv. CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA C/O AVV. MANUELA MENGUCCI VIA MEUCCI 7 RAVENNA, presso il difensore avv. CHIADINI CARLO

SAMANTA SANGIORGI (C.F. SNGSNT74P52C963L), con il patrocinio dell'avv. CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliata in VIA C/O AVV. MANUELA MENGUCCI VIA MEUCCI 7 RAVENNA, presso il difensore avv. CHIADINI CARLO

RICORRENTI OPPONENTI

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA (C.F. 92039650392), con il patrocinio dell'avv. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ORA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO SEDE DI RAVENNA - UFFICIO LEGALE, elettivamente domiciliato in VIA ALBERONI 37 48100 RAVENNA, presso il difensore avv. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ORA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO SEDE DI RAVENNA - UFFICIO LEGALE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione e risposta.

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato in data 7 settembre 2015, Sangiorgi Samantha, in proprio e quale amministratore unico della Bios Beauty s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 12264/2015, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 5.867,10 sostenendo che il verbale unico di accertamento n. RA295/2011-67-01 del 6 ottobre 2011 era stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 e che era intervenuta la prescrizione della pretesa sanzionatoria azionata con l'ordinanza-ingiunzione impugnata a seguito del decorso del termine di cinque anni dall'accertamento della violazione contestata.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

A seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data 27 maggio 2011 presso il centro estetico "Bios Beauty" sito in Lugo alla via XXV Aprile n. 2, unitamente alla Guardia di Finanza –Tenenza di Lugo, i funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna, sulla base delle sommarie informazioni testimoniali assunte dal personale presente al lavoro e della documentazione visionata, hanno accertato che: la lavoratrice Pirazzini Chiara era stata occupata presso tale centro estetico in qualità di impiegata addetta alla reception a decorrere dal 17 maggio 2010 e non dal 24 maggio 2010, come invece registrato dalla Bios Beauty s.r.l. avendo lavorato per tre giorni nella settimana precedente alla data di formale assunzione; la lavoratrice Ravaglia Elisa aveva iniziato a lavorare presso il centro estetico il 22 maggio 2010, nelle giornate di sabato e per poche ore, nonostante fosse stata regolarmente assunta solo il 10 luglio 2010. Venivano quindi ravvisate le violazioni meglio indicate nell'ordinanza ingiunzione.

Quanto al primo motivo del ricorso, risulta dalla documentazione prodotta che il verbale di accertamento unico n. RA295/2011-67-01, avente ad oggetto l'accertamento delle violazioni amministrative contestate, veniva notificato alla Sangiorni e alla Bios Beauty s.r.l. rispettivamente in data 20 e 18 ottobre 2011.

L'art. 14 L. 689/1981, prevede che *"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è intervenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*.



Alla luce di tale dato legislativo, per stabilire la tempestività o meno di una determinata notifica occorre stabilire che cosa si intenda per "accertamento".

E' ragionevole ritenere che il termine di novanta giorni possa iniziare a decorrere anche in un tempo successivo a quello del primo verbale di accertamento tutte le volte in cui i fatti da accertare non siano semplici ed evidenti e quindi sia indispensabile svolgere ulteriori indagini nello svolgimento dei poteri accertativi di cui all'art. 13 L. 689/1981 (cfr. Cass. Civ., 13.01.2006, n. 539). Dunque, perché l'accertamento si perfezioni è necessario che gli organi di controllo abbiano acquisito tutti gli elementi relativi alle violazioni riscontrate e li abbiano valutati per verificare la sussistenza dell'illecito amministrativo.

Ciò premesso, nel caso in esame dal verbale di primo accesso ispettivo del 27 maggio 2011 si evince che nella medesima data sono state assunte le sommarie informazioni testimoniali di Giacomoni Elena, Pirazzini Chiara, Ravaglia Elisa e Rontini Debora ed è stata acquisita la necessaria documentazione, tra cui anche il libro unico del lavoro. Non risultano effettuati ulteriori accertamenti e l'avvenuta comunicazione, mediante mail del 12.08.2011, proveniente dallo studio di consulenza Bertuzzi circa il fatto che la società avesse provveduto a rettificare il libro unico del lavoro del mese di maggio 2011 registrando le effettive ore di lavoro svolte da Salvini Cinzia, Pirazzini Chiara e Rontini Debora sulla base di quanto indicato nei prospetti settimanali spontaneamente consegnati da Sangiorgi Samanta ai verbalizzanti all'atto dell'accesso ispettivo costituisce elemento irrilevante atteso che i funzionari della DTL di Ravenna erano già in possesso di tutti gli elementi sulla base dei quali accertare la presenza delle violazioni amministrative poi contestate, come dimostrato dal fatto che alcuna ulteriore documentazione era stata da quest'ultimi richiesta.

Pertanto, deve ritenersi che l'accertamento possa essersi completato, anche tenuto conto della fase di valutazione degli elementi raccolti, entro il termine di qualche settimana dal primo accesso ispettivo e che dunque la notifica del verbale di accertamento, avvenuta solo nell'ottobre 2011, sia stata compiuta oltre il termine di cui all'art. 14 L.689/1981.

La stessa norma prevede che l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue nel caso in cui sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto e da ciò consegue la illegittimità di tale atto e di quelli successivi.

L'accoglimento del primo motivo dell'opposizione renderebbe superfluo l'esame dell'ulteriore motivo proposto, in merito al quale tuttavia si evidenzia quanto segue.



La ricorrente sostiene che la pretesa sanzionatoria azionata con l'ordinanza-ingiunzione n. 12264/2015, notificata in data 9 giugno 2015, si sarebbe prescritta per il decorso, dal momento della commissione della violazione, del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981.

Tale norma stabilisce, al 1° comma, che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, al 2° comma, che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e quindi rende direttamente applicabile l'art. 2943 c.c..

Quest'ultima norma prevede un sistema chiuso di cause di interruzione della prescrizione, identificate nella notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, nella domanda proposto nel corso di esso e in ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Dovendo coordinare il richiamo all'art. 2943 c.c. con il fatto che la sanzione amministrativa è applicata al termine di un procedimento amministrativo, configurato dalla stessa legge 689/1981, diretto a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare la relativa sanzione, si può senz'altro affermare che la contestazione della violazione è atto interruttivo della prescrizione. Infatti, la notifica del verbale di contestazione non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione, con la conseguenza che è atto che vale a costituire in mora il destinatario e dunque ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, che ricomincerà a decorrere (cfr. Cass.Civ., 12.08.1992, n. 9545; Cass.Civ., 27.04.1999, n. 4201).

Nella fattispecie in esame non è contestato che il verbale di accertamento sia stato notificato alla Sangiorni e alla società Bios Beauty rispettivamente il 20 e il 18 ottobre 2011 e quindi prima del decorso del suddetto termine, tenuto conto che la data di commissione delle violazioni risale al periodo maggio-luglio 2010.

Sulla base delle considerazioni svolte con riguardo al primo motivo dell'opposizione, deve dichiararsi che il verbale unico di accertamento n. RA295/2011-67-01 del 6.10.2011 è stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 con conseguente illegittimità dello stesso e di tutti gli atti ad esso successivi, tra cui l'ordinanza ingiunzione opposta.

Tenuto conto del tenore della decisione, che ha accolto un'eccezione di carattere preliminare, dell'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione e del fatto che l'opposizione non è stata proposta per ragioni attinenti il merito delle violazioni



sollevate, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite nei rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n.3351/2015, promossa da Bios Beauty s.r.l. e Samanta Sangiorgi nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Territoriale del Lavoro, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il verbale unico di accertamento n. RA295/2011-67-01 del 6.10.2011 è stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 con conseguente illegittimità dello stesso e di tutti gli atti successivi, tra cui l'ordinanza ingiunzione n. 12264/2015;

-compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ravenna, 29.03.2016

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Medi

IL DIRETTORE AMM.VO
dott.ssa Lidia Menga

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0801

29/3/2016

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMM.VO
dott.ssa Lidia Menga